

L'inizio dei corsi di Diritto penale nella napoleonica Académie de Turin

MATTEO TRAVERSO*

1. *Il grande assente: il diritto penale nell'Università di Torino nel XVIII° secolo*

In Europa, nel corso del Settecento, lo studio e l'interesse per il diritto penale e la procedura penale conobbe un rinnovato sviluppo¹. Pensatori, giuristi e *philosophes*, illuministi e preilluministi, incentrarono molte delle loro ricerche proprio sul diritto e sulla procedura criminale, che fu oggetto di critiche, suggerimenti di riforma, fughe in avanti (e talvolta anche brusche retromarcie) che culminarono con le codificazioni francesi del 1791, del 1795 e con quelle napoleoniche del 1808 e del 1810. Come è noto nel Piemonte dell'*Ancien Régime* tali fermenti culturali non attecchirono, né si distinsero voci favorevoli ad un rinnovamento (anche solo teorico) del sistema penale che pur si registrarono in altri stati italiani, su tutti nella Toscana degli Asburgo-Lorena nella quale, grazie al diretto impegno del granduca Pietro Leopoldo, vide la luce nel 1789 la nota 'Leopoldina'².

Tale indifferenza si giustifica in massima parte per la netta avversione mostrata dall'*élite* culturale subalpina nei confronti delle nuove correnti di pensiero che si stavano diffondendo in Europa, ma anche per il sostanziale disinteresse verso le discipline penalistiche da sempre mostrato dall'Accademia piemontese.

In effetti, secondo una lunga tradizione³ comune a molte altre sedi universitarie, nella Facoltà di Leggi di Torino del XVIII° sec. non venne mai avviato un autonomo corso di Diritto Penale né venne mai istituita la relativa cattedra.

Vittorio Amedeo II infatti, nel rifondare l'Ateneo torinese nel 1720, non solo non pensò di introdurre tale materia nei programmi d'insegnamento dell'Università, ma anzi irrigidì il sistema, istituendo appena quattro cattedre di *ius* civile e di *ius* canonico (per la precisione una di diritto civile, una di diritto canonico, una di istituzioni di diritto civile e una di istituzioni di diritto canonico) e stabilendo un piano predefinito di insegnamenti per gli studenti che, viceversa, nel Seicento avevano goduto di maggior libertà di scelta⁴. Va peraltro sottolineato che la necessità di introdurre una cattedra di Diritto Penale fu espressamente suggerita al sovrano nel 1717 da Francesco d'Aguires⁵ (vero ispiratore delle riforme

* Matteo Traverso, Dipartimento di Scienze giuridiche 'Cesare Beccaria', Università di Milano, e-mail matteo.traverso@unimi.it.

¹ Per quanto su molti punti superato da studi successivi, offre una convincente sintesi U. SPIRITO, *Storia del diritto penale italiano. Da Beccaria a Carrara*, 1, Roma, C. De Alberti editore, 1925, pp. 7-47.

² Sui progetti di quest'importante consolidazione di diritto penale e sul ruolo di promotore ricoperto dal granduca cfr. M. DA PASSANO, *Dalla "mitigazione delle pene" alla "protezione che esige l'ordine pubblico". Il Diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone*, Milano, Giuffrè, 1988, (La "Leopoldina", criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo, 3), pp. 11-16, 183-211.

³ Rinvio, per la situazione precedente a M. CHIAUDANO, *I lettori dell'Università di Torino ai tempi di Carlo Emanuele I (1580-1630)*, Torino, Stab. tip. di Miglietta, Milano e c. succ. Cassone, 1930, *passim*.

⁴ D. BALANI, *Toghe di Stato. La facoltà giuridica dell'Università di Torino e le professioni nel Piemonte del Settecento*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1996, (Miscellanea di storia italiana, serie V, Studi e fonti per la storia dell'Università di Torino, VI), pp. 36-37.

⁵ Cfr. F. D'AGUIRES, *Della Fondazione e ristabilimento degli studi generali in Torino*, Palermo, Giannitrapani, 1901.

universitarie amedeane) e, nel 1718⁶, da Scipione Maffei. Entrambi i predetti giuristi, che fecero parte di quel gruppo di “collaboratori” appositamente scelti da Vittorio Amedeo II per attuare il proprio progetto di riforma dell’Ateneo torinese, consigliarono infatti (pur senza successo) l’istituzione di un apposito insegnamento di diritto criminale che affiancasse i corsi consueti della tradizione del diritto comune, civilistici e canonistici⁷.

Eppure va notato che nella coeva consolidazione di diritto patrio realizzata dal sovrano sabauda, ovvero le Leggi e Costituzioni di Sua Maestà (emanate nel 1723 e poi ripubblicate con alcune modifiche ed implementazioni nel 1729, dallo stesso Vittorio Amedeo II, e nel 1770, da Carlo Emanuele III), l’intero libro quarto venne proprio dedicato alla materia penale (tanto sostanziale che processuale), ed in esso, pur in modo disomogeneo e senza alcuna pretesa di completezza, vennero disciplinate (riprendendo molte norme degli Ordini Nuovi di Emanuele Filiberto⁸) la competenza delle varie magistrature penali, le modalità di presentazione e di ricevimento delle querele, le regole da seguirsi nell’indagine, nell’escussione dei testimoni, nell’emissione del mandato di cattura dell’accusato, le regole sulla difesa dell’accusato nel processo, la tortura giudiziaria, la contumacia, le sentenze criminali, le appellazioni, le pene, il rilascio dei detenuti, ed alcune “macrofattispecie” penali tra cui la bestemmia, il delitto di lesa Maestà, il conio di monete false, l’infanticidio, il duello, la grassazione e il sequestro di persona, l’ingiuria e l’avvelenamento, il suicidio, il furto, il peculato ed alcuni altri delitti contro la pubblica amministrazione, il falso in atto pubblico, la diffamazione a mezzo di scritti e pubblicazioni, il porto di armi vietate, l’usura ed altri contratti illeciti e il vagabondaggio e delitti ad esso annessi⁹. Ciò nonostante, nemmeno tale normativa fu mai oggetto di specifico insegnamento nell’Università e, come sopra accennato, per tutto il periodo dell’*Ancien Régime* furono attivati soltanto due corsi istituzionali pluriennali, uno di diritto canonico e l’altro di diritto civile¹⁰.

⁶ In particolare il Maffei suggerì a Vittorio Amedeo II di mantenere la suddivisione dei corsi della facoltà di Leggi in diritto civile e canonico, affidando l’insegnamento del primo a non «meno di quattro Interpreti»: il primo avrebbe dovuto «illuminare la Giurisprudenza, con la notizia dell’origine e della ragion delle Romane Leggi; con esporre come si sia composto il corpo Legale ch’ora abbiamo; con dar cognizione delle dodici Tavole, del Codice Teodosiano, de’ libri Basilici; con mostrare le varie mutazioni della Giurisprudenza antica e moderna, le varie classi degl’interpreti e giuristi, la differenza fra scuole di Accursio, e di Bartolo, e dell’Alciato, l’eccellenza del Cujacio, Gotofredo, e altri tali», il secondo avrebbe dovuto occuparsi della «materia Feudale, dalla quale non si dee prescindere in uno Stato ch’è pieno di Feudi», il terzo avrebbe dovuto insegnare la materia «Criminale, l’arte Notaria, e ‘l Gius Municipale», mentre il quarto avrebbe dovuto esporre i principi della filosofia morale che «non dee disgiungersi (...) Dall’applicazione alle Leggi, che impongono le virtù e vietano i vizj». S. MAFFEI, *Parere sul migliore ordinamento della R. Università di Torino alla Sua Maestà*, Verona, Tipografia di Ant. Rossi, 1871, pp. 15-16.

⁷ BALANI, *Toghe di Stato*, 1996 cit., pp. 36-37.

⁸ Cfr. M. E. VIOLA, *Le Costituzioni piemontesi. (Leggi e costituzioni di S.M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*, Savigliano, L’Artistica Savagliano, 1996 (rist. anast. dell’edizione del 1927), pp. 166-168.

⁹ Per un’efficace panoramica delle caratteristiche del sistema sanzionatorio penale risultante dalle Regie Costituzioni, con particolare riferimento all’edizione del 1770, cfr. S. BLOT-MACCAGNAN - M. ORTOLANI, *La peine dans les Royales constitutions du royaume de Piémont-Sardaigne au XVIII siècle*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXI, 2, 2013, pp. 651-673, 662-669; mentre per una sintesi sulla disciplina delle fattispecie penali ivi previste cfr. M. RIBERI, *Droit criminel et peine capitale en Piémont de l’Annexion à la Restauration*, in F. BRIEGEL et S. MILBACH (sous la direction de), *Les Sénats des Etats de Savoie. Circulation des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVI-XIX siècles)*, Roma, Carocci editore, 2016, pp. 189-204.

¹⁰ BALANI, *Toghe di Stato*, 1996 cit., p. 27, con la tabella degli insegnamenti e dei docenti.

Per completezza va detto che, saltuariamente, nel corso del XVIII° sec. nell'Ateneo torinese vennero organizzati alcuni corsi “straordinari” dedicati a materie considerate ‘ancillari’ e di secondaria importanza quali il diritto feudale, la procedura civile e, talvolta, anche il diritto penale, nei quali il docente si limitava ad enunciare a grandi linee i concetti essenziali della materia. Si trattava però pur sempre di un’eccezionalità, che non è mai assunta a regola¹¹.

In un tal contesto, l’unica possibilità per gli studenti torinesi di venire in contatto con alcuni principi penalistici si riduceva all’illustrazione (che veniva effettuata nell’ambito del corso di Diritto Civile) di alcuni titoli della parte terminale del Digesto riguardanti il diritto penale romano (da cui lo *ius commune* dell’epoca riprendeva ancora i concetti penalistici contemporanei), che veniva svolta con un metodo di insegnamento che si articolava prima nella lettura del testo, poi nella dettatura ‘in compendio’ degli argomenti affrontati, e successivamente, nella seconda parte della lezione, nella spiegazione vera e propria¹².

Al netto di ciò, era soprattutto la pratica forense quella che - dopo la laurea - riusciva in concreto a formare nei giovani avvocati e magistrati sabaudi una salda conoscenza penalistica, imprescindibile per potersi districare nelle controversie criminali.

All’indifferenza dei programmi universitari settecenteschi per il diritto penale sembrerebbe che si sommasse inoltre quella dello stesso corpo docente: pochi tra i professori torinesi si occuparono nei loro studi di tematiche criminali. Fra questi ultimi merita di essere ricordato il canonista Giovanni Battista Agostino Bono¹³ che, nel 1790, pubblicò un *tractatus de criminibus*¹⁴ dedicato al tema (di chiaro stampo giurisdizionalistico e, se si vuole, processuale) della delimitazione della competenza fra tribunali civili ed ecclesiastici nella cognizione di alcuni reati. Tuttavia tale opera (estremamente specialistica) non affrontava alcuno dei concetti basilari del diritto penale e mancava di quella sintesi d’insieme che il promettente titolo poteva lasciar presumere.

Si può quindi affermare che la formazione dei giuristi torinesi prescindeva totalmente, al pari di quella della più parte dei loro omologhi stranieri, dallo studio dei più elementari concetti della penalistica, come ad esempio la definizione del concetto di reato, il principio di causalità, di punibilità, di concorso nell’attività delittuosa, e così via.

¹¹ *Ibidem*, pp. 36-38. Si può capire che un corso «de iure naturali, gentium et civili», oppure uno di diritto pubblico, (anch’essi proposti), potessero risultare troppo innovativi e finanche ‘sospetti’ in una Facoltà che doveva preparare buoni burocrati e professionisti (come fa notare a più riprese la Balani, che analizza a fondo proprio tali aspetti), ma un corso di diritto penale aumentava proprio la professionalità della conoscenza, purché naturalmente non si avventurasse sul principio dell’autorità chiamata a punire.

¹² La prassi della “dettatura” e poi della spiegazione si è protratta a lungo nelle Facoltà giuridiche italiane (*Ibidem*, pp. 50-51). Tale metodo ha peraltro finito per disincentivare la pubblicazione di manuali universitari che a Torino (anche per non incorrere nel rischio della censura da parte delle autorità ecclesiastiche) appariranno solo verso la metà del sec. XIX°.

¹³ Si è soffermato sulla figura di questo giurista, allievo di Francesco Antonio Chionio e di Carlo Sebastiano Berardi, il prof. Alberto Lupano che ne ha sottolineato il tentativo di creare «una sintesi tra razionalismo illuminista e tradizione canonica» nella docenza del diritto canonico, cfr. A. LUPANO, *Verso il Giurisdizionalismo subalpino. Il De Regimine Ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2001 (Università di Torino, Studi e Fonti per la storia dell’Università di Torino, XI), pp. 362-387.

¹⁴ J. A. BONUS, *Tractatus de criminibus*, 1790, con 52 “tesi” sulle competenze processuali dei tribunali ecclesiastici ed un’appendice sulle usure (7 “tesi”), come fa notare BALANI, *Toghe di Stato*, 1996 cit., pp. 85 e 88.

2. Le prime proposte per l'attivazione di un corso di diritto penale in periodo francese.

Le tormentate vicende dell'Università di Torino durante la dominazione francese sono state efficacemente analizzate da Gian Paolo Romagnani; dalla sintesi effettuata da quest'ultimo verranno quindi di seguito ripresi i primi tentativi effettuati all'inizio del XIX° sec. per realizzare un corso di Diritto Penale a Torino¹⁵.

Dopo l'occupazione francese, nei progetti relativi alla prima riorganizzazione universitaria torinese (che venne affidata, nel 1801, ad un jury composto da Carlo Botta, Sebastiano Giraud e Francesco Brayda)¹⁶, l'idea di introdurre un corso di Diritto criminale non fu neppure presa in considerazione. I tempi erano forse ancora troppo precoci per apportare al sistema radicali innovazioni ed in effetti, in questo primo momento, ci si limitò a mutare la denominazione della Facoltà di Leggi in scuola di Legislazione, istituendovi sei cattedre (una di diritto naturale e delle genti, una di diritto civile, una di diritto pubblico, una di istituzioni civili, una di diritto politico ed ecclesiastico ed una di storia ecclesiastica).

Tuttavia il fermento culturale e la voglia di rinnovamento che si andava diffondendo anche in Piemonte portò, sempre nel 1801, alla formazione (ufficialmente riconosciuta anche dal generale Jourdan) di una *Société libre d'instruction publique de Turin* composta anche da alcuni giuristi piemontesi, tra cui Giuseppe Cridis. Il lavoro della *Société* fu importante, poiché il dibattito che si sviluppò al suo interno confluì probabilmente nell'*Essai d'un plan d'instruction publique* che venne presentato da Pierre de Laboulinière al generale Jourdan, di cui era il segretario¹⁷. Il predetto progetto suggeriva la costituzione di dodici Facoltà universitarie (anche dette Scuole speciali) e la conseguente trasformazione della vecchia Facoltà giuridica sabauda nell' XI° Scuola speciale di legislazione e politica dell'Ateneo torinese¹⁸. Veniva inoltre previsto che il programma di insegnamento dovesse comprendere (accanto al Diritto pubblico e delle genti, al Diritto civile, all'Amministrazione pubblica e all'economia politica)¹⁹ anche il Diritto criminale.

L'*Essai* presentato dal de Laboulinière (e redatto o direttamente dalla *Société libre d'instruction publique de Turin*, o quantomeno sulla base dei lavori della stessa) venne prontamente trasmesso a Parigi dal Jourdan ma non venne mai attuato e rimase sostanzialmente lettera morta²⁰. Esso tuttavia costituisce una preziosa testimonianza, poiché manifesta che un gruppo abbastanza ampio di intellettuali torinesi, ancor prima dell'annessione formale alla Francia, era favorevole ad una completa riforma degli studi

¹⁵ G. P. ROMAGNANI, *L'istruzione universitaria in Piemonte dal 1799 al 1814*, in *All'ombra dell'aquila imperiale*, Atti del convegno 15-18.X.1990, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 1994, II, pp. 536-569

¹⁶ *Ibidem*, pp. 540-541.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 542-545. Il Laboulinière fu tra l'altro socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino dal 1801 nella classe di scienze morali, storiche e filologiche.

¹⁸ Le altre Scuole previste erano: La Scuola speciale di storia naturale (I), la Scuola speciale di fisica (II), la Scuola speciale di storia, filosofia e morale (III), la Scuola speciale di arte e disegno (IV), la Scuola speciale di veterinaria (V), la Scuola speciale di scienze economiche, agricoltura, economia rurale e commercio (VI), la Scuola speciale di arti meccaniche e chimiche (VII), la Scuola speciale di lingue (VIII), la Scuola speciale di letteratura (IX), la Scuola speciale di medicina e chirurgia (X) e la Scuola speciale di matematica (XII).

¹⁹ *Ibidem*, pp. 546-547.

²⁰ La stessa *Société* si sciolse già nel 1802.

universitari, del tutto disancorata dagli schemi tradizionali, come prova proprio l'inserimento, nei quattro insegnamenti giuridici basilari, del diritto penale. Proprio su tale aspetto si può anzi affermare che l'Essai fu precursore delle successive riforme universitarie: da questo momento in poi infatti non vi fu più alcun dubbio (almeno a livello teorico) sulla necessità di introdurre l'insegnamento del diritto penale anche nei programmi dell'Ateneo torinese.

È lecito ipotizzare che il suddetto progetto, inviato a Parigi (come sopra ricordato) il 7 ottobre 1801 dal generale Jourdan²¹, sia confluito nel dibattito che si stava sviluppando Oltralpe sulla necessità di attuare un profondo (e complessivo) rinnovamento del sistema scolastico francese, e che le proposte in esso indicate siano state quantomeno prese in considerazione. All'esito di tale dibattito venne emanata in Francia la legge generale del 1 maggio 1802 sull'istruzione pubblica che interessò direttamente anche il Piemonte, formalmente annesso alla République dopo l'11 settembre dello stesso anno.

Proprio in conseguenza di tale legge, il generale Jourdan, amministratore generale della XXVII Divisione militare (in pratica del Piemonte), comunicò a Parigi i provvedimenti provvisori che, a suo avviso, sarebbe stato necessario adottare per intraprendere l'opera di uniformazione del sistema scolastico piemontese a quello francese. Come si può dedurre dal seguente passo del suo rapporto, per quanto riguardava specificamente l'insegnamento giuridico venne suggerito per il successivo anno accademico un maggior coordinamento didattico, la riduzione dei professori da 6 a 4 e infine l'introduzione di un corso di Diritto criminale:

“l'école spéciale de droit est actuellement composée de six professeurs, un de droit naturel et des gens, un d'économie politique, un des institutions sociales, un de droit civil, un de droit public et un d'institutions de droit civil. Or il est à observer que les limites des doctrines que chacun d'eux doit enseigner ne sont pas bien tracées et que l'un empiète pour ainsi dire sur le domaine de l'autre, par exemple le premier et le cinquième doivent tous les deux enseigner le droit politique. Ce double emploi, outre qu'il est contraire aux lois de l'économie, doit nécessairement nuire à l'enseignement par la diversité de doctrine que peuvent avoir les deux professeurs.

Le professeur d'institutions de droit civil est également superflu puisqu'il enseigne la même chose que celui de droit civil, avec la seule différence qu'il s'occupe des élémens de la science. Un seul professeur peut donc suffire pour cela. De même le professeur d'institutions sociales me parois être un double de celui qui est chargé d'enseigner l'économie politique: du moins les attributions de l'un et de l'autre me semblent avoir beaucoup de rapports. Pour se rapprocher autant que possible du mode d'organisation prescrit par la loi du 11 floréal qui porte que les écoles de droit n'auront que quatre professeurs, il est donc convenable de réduire à ce nombre ceux de l'Ecole de Législation de l'Athénée dans l'ordre suivant:

Un professeur de droit politique et de droit de gens,
un prof. de droit civil,
un prof. de droit criminel,
un prof. d'économie politique.”²²

Sin da questo momento venne quindi ufficialmente prevista l'istituzione di un nuovo corso di Diritto penale, nonostante che l'organico docente, giudicato numericamente

²¹ ROMAGNANI, *L'istruzione universitaria in Piemonte ...*, 1994 cit., pp. 547-548.

²² ARCHIVES NATIONALES, PARIS (d'ora in poi AN): AN, F 17-1603, an X: Rapport du gen. Jourdan concernant l'organisation provisoire des différents Ecoles de la 27^e division militaire pendant l'an. XI.

eccessivo rispetto alle reali necessità dell'Ateneo torinese, venisse ridotto di due unità²³. Se tale riduzione del personale venne puntualmente realizzata, l'istituzione della nuova materia venne, per il momento, rinviata. E' possibile ipotizzare che la relazione del generale Jourdan (probabilmente influenzata da quanto previsto nel ricordato *Essai d'un plan d'instruction publique*, frutto di idee e tendenze più "rivoluzionarie") su questo punto abbia incontrato perplessità a Parigi, con il risultato che il corso di Diritto Penale rimase, per il momento, solo sulla carta. Nel marzo 1803 il generale Jourdan venne infine sostituito come amministratore generale della XXVII Divisione militare dal più moderato e prudente generale Menou (appena tornato dalla campagna d'Egitto), circostanza che rallentò ulteriormente ogni riforma ed innovazione.

3. *L'istituzione nazionale delle Scuole di diritto e la previsione generale di un insegnamento di Diritto Criminale*

Mentre, come si è visto, l'attuazione della riforma generale dell'istruzione non sempre riuscì a realizzarsi appieno, nel 1804 il Primo Console ritenne indispensabile riorganizzare in modo omogeneo per tutto lo Stato l'insegnamento del diritto, fors'anche in previsione dell'imminente applicazione del nuovo *code civil*. A tal scopo, con la legge del 13 marzo 1804 (22 ventoso an XII) ed il successivo decreto integrativo del 21 settembre (4° complem. an. XII) vennero istituite per tutta la Francia 12 Scuole di diritto, e vennero previste per esse poche ma significative materie di insegnamento:

- “1. Il diritto francese, secondo l'ordine stabilito dal codice civile, gli elementi del diritto naturale e del diritto delle genti, ed il diritto romano.
2. Il diritto pubblico francese, ed il diritto civile ne' suoi rapporti con l'amministrazione pubblica.
3. La legislazione criminale, e la procedura civile e criminale.”²⁴

Nelle Scuole di diritto di tutto lo Stato (fra le quali rientrava, naturalmente, anche quella di Torino che, per importanza, era considerata la seconda dopo Parigi²⁵) venne quindi per la prima volta dedicato uno specifico corso di insegnamento al Diritto Penale.

L'Ateneo di Torino, secondo quanto affermato nella relazione del marzo 1805 inviata da Mathurin Luis Etienne Sedillez, ispettore generale della Scuola di diritto di Torino e Grenoble, al Direttore Generale dell'Istruzione pubblica Antoine François Fourcroy, si adeguò sin dall'anno 1804-05 alla nuova disciplina: «quatre professeurs y donnent ds leçons de droit public, d'economie et d'administration publique, sur le droit civil, sur les institutions»²⁶.

²³ È possibile che proprio in quest'occasione il romanista Giuseppe Boyer abbia perso il posto, senza che fosse attivata quella cattedra di Diritto Penale che venne poi chiamato a ricoprire nel 1805.

²⁴ Davico e Picco, Raccolta di leggi e decreti, XIX (1805), legge 22 ventoso anno XII (13 marzo 1804), art. 2, p. 148.

²⁵ *Ibidem*, p. 163, decreto del 4° complémentaire an XII (21 settembre 1804), art. 1: le altre undici Scuole erano, oltre Parigi, quelle di Digione, Grenoble, Aix en Provence, Tolosa, Poitiers, Rennes, Caen, Bruxelles, Coblenza e Strasburgo. Cfr. pure F. GODECHOT, *Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire*, Parigi 1970, p. 746.

²⁶ Rapport sur l'organisation de l'Ecole de droit e Turin, 15 ventose an XIII (6 marzo 1805), in AN, F 17-1608. 1.

Purtroppo l'unica disciplina che (ancora una volta) non venne subito attivata nel nuovo corso fu proprio il Diritto Penale, ma in questo caso esisteva una comprensibile spiegazione: tale insegnamento, secondo l'art. 10 del decreto 21 settembre 1804 doveva tenersi nel 2° anno di scuola e quindi l'attivazione sarebbe iniziata solo dal 1805-06.

Nel marzo 1805, al tempo della relazione di Sedillez, c'era ancora tempo per pensare ad un titolare per il suddetto corso: d'altronde nella stessa relazione l'ispettore avanzò delle proposte per le nomine definitive che erano naturalmente di competenza parigina e che, evidentemente, non ancora state effettuate. In particolare, per quanto riguardava la Scuola di diritto torinese, erano da definire, per l'a.a. 1805-06, i 5 titolari degli insegnamenti previsti (ivi compreso quello di diritto penale) e due supplenti. Come l'ispettore aveva già fatto presente circa un mese prima a Parigi, a Torino erano in ruolo quattro professori, e tutti avevano palesato il timore di poter perdere il proprio posto nella nuova Scuola di diritto²⁷.

L'ispettore non nascose inoltre, nella relazione, la propria soddisfazione per l'immediato adeguamento alla nuova legge da parte dell'Ateneo torinese e ciò lascia presumere che, probabilmente, non tutte le altre sedi universitarie dell'Impero avevano risposto con la medesima sollecitudine alle riforme del 1804. In effetti l'applicazione della legge dell' 1 maggio 1802 sull'istruzione aveva incontrato parecchie difficoltà di applicazione, accentuate dai mutamenti di personale che ebbero luogo nelle varie istituzioni universitarie. Tuttavia, nel suo piccolo, l'Università di Torino tra il 1802 ed il 1804 aveva proseguito la sua attività senza troppi cambiamenti e la legge sulle Scuole di diritto incontrò un ambiente pronto, nel complesso, ad adeguarsi. Lo stesso Napoleone si era progressivamente convinto della necessità di una nuova legge generale sull'istruzione imperiale, prendendo probabilmente ispirazione proprio dall'organizzazione universitaria torinese: nel 1805 un rapido passaggio in città gli aveva fatto apprezzare l'accentramento esistente nell'Ateneo locale e l'esclusione degli enti ecclesiastici dalla sua gestione. L'organizzazione che favorevolmente colpì l'imperatore era forse un residuo del passato, ma fu agevole per il nuovo regime imperiale prendere da essa spunto, aggiornandola (ed adeguandola) in funzione dei suoi obiettivi. In sostanza l'Ateneo torinese presentava di per sé un'impostazione di fondo coerente con le aspettative dell'Imperatore²⁸.

Il successivo decreto imperiale del 7 giugno 1805 divenne quindi la nuova pietra miliare della pubblica istruzione, anche universitaria, francese²⁹. Nella sostanza tuttavia tale decreto innovava con moderazione rispetto all'impostazione delle Scuole del diritto, già disciplinate l'anno precedente. Il punto chiave della riforma universitaria consistette nel porre le varie sedi sotto la disciplina di organi omogenei, il più significativo dei quali era localmente il Rettore. Inoltre ogni *Académie* divenne parte dell'unitaria *Université* parigina, diretta in modo centralizzato dalla capitale.

²⁷ AN, F 17-1608, Lettera di Sediller a Fourcroy del 4 ventose an XIII (23 febbraio 1805).

²⁸ ROMAGNANI, *L'istruzione universitaria in Piemonte ...*, 1994 cit., pp. 551-558 e ID., *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762- 1837). II. Da Napoleone a Carlo Alberto (1800-1837)*, Torino, Deputazione Subalpina di storia patria, 1990, pp. 38-40.

²⁹ ROMAGNANI, *L'istruzione universitaria in Piemonte ...*, 1994 cit., p. 553.

4. *Le proposte ed i profili inviati a Parigi per la nomina dei nuovi docenti dell'Académie de Turin.*

Sin dalla già ricordata lettera del marzo 1805³⁰, l'ispettore Sedillez aveva indicato ed illustrato al Direttore Generale Fourcroy -sbilanciandosi anche in valutazioni riservate- due liste di 5 possibili titolari e 2 supplenti che avrebbero dovuto occupare i posti di professore nella neo istituita scuola di diritto torinese. L'ispettore non fece alcun riferimento alle materie assegnabili a ciascun candidato, ma espresse su di essi giudizi circostanziati giudizi, che non sempre vennero seguiti da Parigi. Può essere interessante comparare le due liste di candidati proposte da Sedillez prima fra loro, e poi con le nomine effettuate successivamente d'Oltralpe, che interessarono ovviamente anche il docente di Diritto penale.

“Liste double de présentation de candidats pour servir à la première organisation de l'Ecole de droit établie à Turin.”³¹

Professeurs

[Première liste]	Seconde liste
M.M.	
1. Reineri Jacques	6. Baudisson
2. Regis Pierre	7. Brun
3. Prato Etienne	8. Cola
4. Cridis Joseph	9. Avogadro
5. Bongioanni Felix	10. Piosasco

Suppléans

[Première liste]	Seconde liste
1. Boyer	3. Franchi
2. Peyretti	4. Carena.

Notes sur les candidats:

Raineri: ancien professeur et professeur actuel de droit civil, homme de première mérite, la gloire de l'ancienne Ecole, le père de tous les Elevés.

Regis: il est aussi professeur ancien et professeur actuel, il enseignait autrefois la théologie et le droit naturel, il est aussi auteur des plusieurs bons ouvrage de législation.

Prato: moins brillant peut être que les précédents, c'est neanmoins un professeur solide et instruit, il explique les institutions.

Cridis: est un homme instruit, digne des les autres collègues, il enseigne l'Economie et l'administration publique.

Bongioanni: Il est actuellement adjoint à toutes les chaires de droit et supplée un besoin tous les professeurs, très instruit et très attaché au gouvernement français. Il a été d'abord chef de division dans les affaires intérieures du Piémont, ensuite commissaire général de toute la

³⁰ Cfr. *supra*, nota 26.

³¹ Di tale doppia lista dà notizia ed elenca i nomi ROMAGNANI, *Prospero Balbo ...*, 1990 cit., II, p. 73, senza alcun commento.

province de Turin, puis Sénateur et membre du magistrat suprême de santé. Il avait été nommé juge au tribunal d'appel, mais il a renoncé pour attendre une chaire de droit, il l'aurait infailliblement obtenue si son concurrent n'ont fait valoir les droits d'ancienneté.

Boyer: ancien professeur, éliminé lors de la réduction de nombre des professeurs de l'Athénée. Il joint même à ce titre d'une pension de 1000. Il enseignait le droit Romain avec succès, il a de la fortune, il serait un bon suppléant.

Peyretti: fils de l'ancien Premier Président, il était substitut du Procureur Général, il a aussi de la fortune, mais il est... il serait aussi un bon suppléant.

2° liste

Baudisson: ancien professeur de droit Romaine, membre de la Consulta, le père et l'ami de tous les juriconsultes actuels, membre du conseil d'Instruction publique.

Brun: jurisconsulte distingué, avocat célèbre et très occupé.

Cola: comme le précédent.

Avogadro: il était autrefois professeur de droit publique, il a été éliminé lors de la réduction du nombre des professeurs. C'est le fils d'un président de la cour d'appel, il est actuellement avocat, homme distingué à tous égards.

Piovasco: ancien docteur en droit a fait à ce qu'on dit une étude particulière des lois nouvelles et on le présente comme capable de remplir la chaire de droit civil.

Franchi: membre du collège de droit à l'Athénée premier, répétiteur de droit civil au Prytane, homme de mérite, très versé dans la théorie du droit Romain.

Carena: ancien professeur de droit Romain, actuellement proviseur du lycée d'Alexandrie, on le dit un peu attaché à l'ancien gouvernement."³²

L'ispettore Sedillez compilò le due liste sopra riportate, non nascondendo una preferenza per i docenti della prima, di cui indicò anche i nomi, a differenza di quanto fece per i candidati elencati nella seconda -come per i supplenti- per i quali indicò (quasi inconsciamente) solo i cognomi. L'ispettore fece inoltre presente di aver posto in testa alla prima lista i quattro docenti che già insegnavano, e con buoni risultati, nell'Ateneo, a cui aveva aggiunto il prof. Bongiovanni, al momento unico supplente e quindi indirettamente portato a comporre la cinquina da nominare. Poiché l'unica materia non ancora attivata in questo momento (per le ragioni sopra indicate) era il diritto criminale, si può ragionevolmente ipotizzare che l'ispettore Sedillez pensasse proprio al Bongiovanni per l'insegnamento di quest'ultima. Nel compilare la doppia lista dei papabili, Sedillez precisò di non aver voluto espressamente proporre le materie da accoppiare ai docenti, perché tutti i nomi elencati (ed in specie quelli già in attività) erano perfettamente in grado di insegnare qualunque materia.

5. Le nomine. L'attivazione del corso di "Diritto criminale" e il prof. Giuseppe Boyer.

Nelle annotazioni personali che fece per ogni candidato, il Sedillez evidenziò, pur sinteticamente, le qualità ed il profilo personale degli stessi, in modo da mettere in condizione il Direttore Generale dell'Istruzione pubblica di effettuare una scelta consapevole e ponderata.

³² AN, F 17-1608, 1, Rapport sur l'organisation de l'Ecole de Droit de Turin, 15 ventose an. XIII (6 marzo 1805).

I giudizi didattici e scientifici espressi furono per tutti positivi (ciò è logico, viceversa infatti il Sedillez avrebbe fatto a meno di segnalare tali nominativi per ricoprire un incarico accademico), anche se la preferenza per i cinque docenti indicati nella prima lista pare evidente.

Ciò nonostante, le “candidature” proposte da Sedillez nella prima lista vennero quasi integralmente scartate da Parigi, con l’unica eccezione costituita dal primo docente ivi indicato, ovvero Giacomo Reyneri, cui venne affidato il corso di Istituzioni di diritto romano.

Dalla seconda lista vennero invece presi i nominativi dell’avv. Vittorio Federico Bruno³³ e di Luigi Pacifico di Piossasco per l’insegnamento del codice civile, a cui venne aggiunto anche Alessandro Benedetto Ceresa di Bonvillaret che il Sedillez non aveva neppure incluso nelle proprie “rose” di candidati.

A completare la cinquina dei nominati, proprio per il diritto criminale e le procedure (penale e civile) venne scelto il romanista di lungo corso Giuseppe Boyer, che l’ispettore Sedillez aveva ipotizzato, nella prima lista, solo quale supplente.

Questi furono quindi i cinque professori della Scuola di diritto che assisterono all’inaugurazione dell’a.a. 1805-1806 dell’Università imperiale presieduta il 9 novembre, a Palazzo Chiabrese, dal Rettore Prospero Balbo³⁴ e che seguirono poi quest’ultimo, in solenne corteo, sino al palazzo dell’Università³⁵.

Invero le nomine del prof. Reyneri e dell’avvocato Bruno furono abbastanza scontate per l’unanime prestigio di cui entrambi godevano. Lascia anzi interdetti che il nominativo del Bruno non sia stato incluso nella prima lista, ma ciò può forse spiegarsi per il fatto che l’ispettore Sedillez volle privilegiare (anche per non suscitare malcontenti) chi già in precedenza era in ruolo nell’Ateneo. Inoltre è possibile che Sedillez non fosse convinto che il Bruno potesse assicurare un adeguato impegno nel lavoro universitario, siccome, pur riconoscendo in quest’ultimo un grande giurista ed un eccellente avvocato, non si astenne dal sottolineare che fosse già «très occupé» dai suoi impegni professionali.

Può stupire invece la nomina del Ceresa, notamente legato ad ambienti filosabaudi (e per questo nemmeno proposto dal Sedillez), ma è probabile che la scelta moderata ed un po’ filonobiliare ispiratrice della stessa designazione a rettore di Prospero Balbo abbia giocato a favore del Ceresa ed a danno degli altri proposti nella prima lista, non esenti da passate simpatie filogiacobine (come il Cridis³⁶, a cui pure venne riservato un posto da supplente). Analoga ipotesi può essere avanzata per giustificare la nomina del Piossasco e la mancata designazione del Bongioanni, che appare il più sostenuto dal Sedillez ed in definitiva poi trascurato a favore del Boyer.

In sostanza, riprendendo la sintesi effettuata dal nuovo rettore Prospero Balbo nel *Rapport sur l’Ecole de Droit de l’Université de Turin* del 20 febbraio 1806, la situazione dei professori in carica era la seguente:

³³ L’avv. Bruno, torinese, compare peraltro nei documenti dell’epoca (e pure nel suo manuale a stampa) come Brun.

³⁴ Per la nomina di Prospero Balbo a rettore, cfr. per tutti ROMAGNANI, *Prospero Balbo*, 1990 cit., II, pp. 45-49.

³⁵ *Ibidem*. p. 50.

³⁶ ROMAGNANI, *L’istruzione universitaria in Piemonte ...*, 1994 cit., p. 542: il Cridis, ad esempio, come sopra ricordato, aveva già fatto parte nel 1801-02 della *Société libre d’instruction publique de Turin*.

“Professeurs

Mons. Jacques Reyneri, Professeur des Institutes de Justinien et du Droit Romani;

Mons. Louis Pacifique De Piosasco, Professeur du Code-Civil;

Mons. Victor Frederic Brun, Professeur du Code-Civil;

Mons. Joseph Boyer, Professeur de Législation criminelle et de procédure criminelle et civile;

Suppléants:

Mons. Joseph Cridis;

Mons. Joseph Michel Marie Franchi”³⁷.

6. *Il corso di Diritto criminale di Giuseppe Boyer.*

Già prima della nomina a professore di diritto criminale, il torinese Giuseppe Boyer aveva maturato una lunga esperienza in Ateneo come docente di Diritto romano³⁸. Pur perdendo il proprio posto a causa della riduzione dell'organico operata nel 1803 dal generale Jourdan (da 6 a 4 docenti), egli aveva comunque mantenuto una buona rendita finanziaria: fors'anche per questo il Sedillez ritenne di includerlo nella propria relazione quale supplente, data l'incerta retribuzione che spettava a quest'ultimo tipo di docenti. Il suo curriculum passato giocò poi senz'altro a suo favore al momento delle nomine, poiché egli era sempre rimasto estraneo alle varie correnti politiche ed era persona nota per una probità ed un civismo senza macchia³⁹.

A questo professore esperto di diritto romano, serio e maturo, venne affidato quindi per l'a.a. 1805-06 il corso di Diritto penale (ed annesse procedure) attivato per la prima volta a Torino.

Il Boyer avviò i suoi corsi secondo il tradizionale metodo della 'dettatura' e della successiva spiegazione, senza però lasciare -diversamente dal Bruno e dal Ceresa⁴⁰- un'edizione a stampa del suo insegnamento penale.

Il programma dei suoi corsi, anche in ragione delle coeve codificazioni napoleoniche, mutò nel corso degli anni. Ad esempio, nell'*Annuaire* dell'Università imperiale di Torino dell'a.a. 1809-10 si preannunciava che il corso di Diritto Criminale del Boyer sarebbe iniziato con l'illustrazione degli elementi essenziali del diritto penale (siamo alle soglie della codificazione penale napoleonica del 1810) e della procedura civile, infine con l'analisi del codice di procedura civile⁴¹. L'anno successivo il programma cambiò, perché l'insegnamento iniziava con la procedura civile, proseguiva con gli elementi del diritto penale e si concludeva

³⁷ AN, F 17-1608, Rapport sur l'Ecole de droit de Turin, scritto da Balbo, Torino 20 febbraio 1806.

³⁸ Dei suoi anni passati come professore di diritto romano ci è rimasto un breve trattato che espone alcuni istituti di diritto civile e di diritto canonico, cfr. J. BOYER, *Joseph Boyer Taurinensi j.u.d. ut in amplissimum j.c. Taurinensium collegium cooptetur die 15. martii anno 1792. hora 8. cum dimid. matut. Facta cuilibet a sexto argumentandi facultate*, Taurini, ex typographia regia, 1792.

³⁹ Ciò risulta da un *portrait moral* redatto sui docenti torinesi, edito, per quanto attiene i docenti nominati nella Facoltà giuridica, da ROMAGNANI, *Prospero Balbo ...* 1990 cit., II, p. 72 (nota 17). In tale *portrait* si disse testualmente del Boyer che «son opinion est réglée sur les circonstances mais il est honnête homme».

⁴⁰ Cfr. V. BRUN - A.B. CERESA BONVILLARET, *Eleméns du code napoléon par Victor Brun ... Avec un précis historique de l'ancienne législation française par le professeur Alexandre Ceresa-Bonvillaret ...*, 2 voll., Turin, par Vincent Bianco et par P. J. Piclibraire, 1812.

⁴¹ *Calendrier de l'Académie de Turin pour l'an 1810*, Turin, Vincent Bianco, au palais de l'Académie, 1809, [a.a. 1809-10], p. 30.

con la procedura penale⁴². Nel 1812-13 il programma mutava ancora: prima la procedura civile, poi gli «elementi del codice criminale», infine la procedura penale⁴³. Come si può constatare già solo dal calendario degli insegnamenti, il nuovo codice penale del 1810 rientrava nella didattica annuale, anche se questa doveva pure occuparsi dei due codici processuali.

Le lezioni si svolgevano per cinque giorni la settimana al mattino⁴⁴ con la durata di un'ora e un quarto, secondo una lunga tradizione che a Torino si riuscì a conservare in via d'eccezione rispetto ad altre sedi universitarie⁴⁵ ed in armonia con il sistema tradizionale della 'dettatura' e della successiva spiegazione. Il Boyer quindi, non solo dal 1805-06 seguì le istruzioni espressamente date ad ogni docente dall'ispettore Sedillez⁴⁶, ma cercò sempre di adattare i programmi del proprio insegnamento alle rilevanti innovazioni legislative apportate dai due codici processuali e soprattutto da quello penale del 1810.

L'*Université impériale* unica, istituita con la legge 10 maggio 1806 e perfezionata col decreto del 17 marzo 1808, comprendeva in ogni caso l'*Académie de Turin* e la sua *Ecole de jurisprudence*, che riprendeva pure il nome tradizionale di *Faculté* e conservava -sebbene con qualche fatica- il suo aulico "collegio dei dottori"⁴⁷. L'impostazione, per quanto ben più ampia con alla guida il *Grand Maître*, aveva parecchie similitudini con la precedente Facoltà di leggi: una delle novità più significative risiedeva naturalmente nelle materie insegnate, fra cui per la prima volta il Diritto Penale.

Preme da ultimo rilevare che l'introduzione dell'insegnamento di questa materia nella nuova Università imperiale non fu dettata esclusivamente da motivazioni teoriche o ideologiche 'esportate' da Parigi. I numerosi interventi sulla normativa criminale posti in essere dapprima dalla legislazione rivoluzionaria e, successivamente, da Napoleone ebbero certamente una portata ed un significato non solo tecnico-giuridico ma anche politico (quale feroce critica agli abusi perpetrati nell'*Ancien Régime*), ed era pertanto opportuno che gli studenti di legge (ovvero la futura classe dirigente francese) ne venissero edotti già dagli anni universitari, ma oltre a ciò vi era una finalità ben più pratica. Una delle linee guida di fondo che caratterizzarono le riforme universitarie napoleoniche fu di rendere il sistema di alta formazione dell'Impero più pratico e 'professionalizzante':

“Précisons la pensée qui inspiré Napoléon. On a prétendu qu'il s'était proposé surtout de forger un instrument scolaire de son despotisme, et que d'autre part, loin de vouloir susciter des lettrés et des savants capable de contribuer aux progrès de l'esprit humain, il avait seulement cherché à former des gens de métier, aptes à remplir convenablement certaines professions, magistrats,

⁴² *Calendrier de l'Université Impériale pour l'Académie de Turin, an 1811*, Turin, au palais de l'Académie par Vincent Bianco, [a.a. 1810-11], p. 30.

⁴³ *Annuaire de l'Université Impériale pour l'Académie de Turin, an 1813*, Turin, au palais de l'Académie, Vincent Bianco [a.a. 1812-13], p. 42. Al termine del calendario dell'anno si comunica che quello dell'anno precedente non è stato pubblicato.

⁴⁴ Secondo i calendari dell'Università imperiale relativi agli anni 1809-13, l'inizio dei corsi nel 1809-10 e 1810-11 era alle ore 10:30 sino alle vacanze di Pasqua, poi dalle 7:45, mentre nel 1812-13 l'orario iniziale è stato unificato alle ore 8:30.

⁴⁵ ROMAGNANI, *Prospero Balbo...*, 1990 cit., II, p. 153; in altre sedi l'insegnamento della materia durava due ore per quattro giorni settimanali, con vacanze più brevi.

⁴⁶ Il Sedillez ne parla in senso elogiativo nel *Rapport sur l'organisation de l'Ecole de droit de Turin* del 4 aprile 1806 in AN, F 17-1608.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 150.

avocats, médecins, professeurs, fonctionnaires de toutes catégories, officiers notamment. [...] Le désintéressement y disparaît au profit d'un utilitarisme accéléré; la culture générale y est sacrifiée, remplacée à la fois par une accumulation confuse de connaissances encyclopédiques et par une hâtive orientation vers une carrière déterminée⁴⁸.

Lo studio del diritto penale, al di là dei pur presenti aspetti ideologici, era quindi funzionale a formare dei professionisti del foro (avvocati o magistrati) più che dei giuristi teorici. Sempre in quest'ottica può essere letto anche l'inizio del corso di diritto commerciale che fu inaugurato dal prof. Ceresa dall'a.a. 1808-1809 e che fu rivolto non solo agli studenti, ma a tutti coloro che, a causa della loro professione, avessero necessità di aggiornarsi sulle novità introdotte dal nuovo codice di commercio emanato l'anno prima⁴⁹.

Anche la Facoltà di giurisprudenza di Torino dovette quindi adeguarsi alla volontà imperiale: offrire un sapere forse meno 'dotto' ma più pratico, meno aristocratico ma più borghese, in modo da rispondere alle esigenze della nuova società francese.

7. Dal periodo napoleonico alla Restaurazione: cenni.

A metà del maggio 1814, con l'avvento della Restaurazione sabauda, l'Università torinese venne chiusa in attesa di decidere le materie ed i professori da sostituire⁵⁰.

Ripristinando il passato ordinamento, il corso di Diritto Penale fu senz'altro abolito ed il prof. Boyer perse nuovamente il proprio posto⁵¹, mentre vennero valutate posizioni dubbie, a cui affidare -nonostante il precedente collaborazionismo- qualche insegnamento nella restaurata (ed epurata) Facoltà di Leggi⁵². Al prof. Boyer venne comunque versato quanto dovuto per il periodo d'insegnamento effettuato, e gli venne riconosciuta una modesta pensione⁵³.

Dopo la breve ma intensa parentesi francese, nell'Università torinese non venne più attivato un corso di diritto penale per circa un quarto di secolo, e (ancora una volta) l'unica possibilità per gli studenti di venire a contatto (prima dell'eventuale pratica forense) con qualche concetto penalistico si ridusse alla spiegazione, effettuata nell'ambito del corso di Diritto Civile del 4° anno, dei pochi titoli del digesto dedicati alla materia criminale.

Solo dopo l'approvazione del codice penale sabauda del 1839 si ritenne di istituire una cattedra specifica di Diritto Penale e finalmente con l'a.a. 1842-43 la materia fu attivata ed affidata ad un esperto docente come Leandro Saracco (da alcuni anni già primo professore ordinario di Diritto civile), che insegnerà la materia sino alla riforma Alfieri del 1846⁵⁴. Ma si tratta ormai di un'altra vicenda, che esula dall'oggetto di questo contributo. Può essere stato però di un certo interesse ripercorrere le tappe -faticose- della prima affermazione autonoma dell'insegnamento del Diritto Penale a Torino, sviluppatosi in periodo francese e partito nel

⁴⁸ J. DONTVILLE, *Création de L'Université de France par Napoléon*, «Revue des études Napoléoniennes», XVIII année, tome XXIX, juil.-déc. 1929, p. 293.

⁴⁹ ROMAGNANI, *L'istruzione universitaria in Piemonte...*, 1994 cit., pp. 564-565.

⁵⁰ ROMAGNANI, *Prospero Balbo ...*, 1990 cit., II, p. 276.

⁵¹ *Ibidem*, p. 277.

⁵² *Ibidem*, p. 281 (nota 24).

⁵³ *Ibidem*, p. 279.

⁵⁴ Di Leandro Saracco ci è giunto un trattato di diritto penale, cfr. L. SARACCO, *Trattato di diritto penale*, Torino, Canfari, 1842.

1805 (come poi ancora nel 1842) grazie ad un professore di formazione prettamente romanistico-civilistica. La sua specializzazione si farà durante il corso, secondo un principio (diffuso all'epoca) di interscambio fra materie, testimoniato dalla stessa persistenza del 'Collegio dei dottori' passato indenne -pur se con fatica- a Torino dall'*Ancien Régime* al periodo francese, alla Restaurazione e alla prima legislazione unitaria.